

IVA

Compensabili dall'Amministrazione i crediti vantati verso il cedente in caso di cessione del credito Iva

di **Fabio Landuzzi**

La [Corte di Cassazione \(sentenza n. 27883 del 13 dicembre 2013\)](#) ha affermato che **in materia di Iva**, e nello specifico per quanto attiene alla **compensabilità del credito Iva chiesto a rimborso** dal contribuente e poi **oggetto di cessione** ad una società finanziaria, **con altri controcrediti tributari vantati dall'Amministrazione** nei confronti del contribuente-cedente, **si applica** la norma generale di cui all'**articolo 1248, comma 2, Cod.civ.**; pertanto, **se la cessione del credito Iva non è stata accettata espressamente dal debitore ceduto**, ovvero dall'Amministrazione, **ma é stata solo notificata** a questi, alla stessa Amministrazione può essere **precluso esclusivamente di compensare** con tale debito Iva i propri **controcrediti verso il contribuente-cedente se essi sono sorti in una data posteriore alla notificazione della cessione** del credito. Quindi, l'Amministrazione è legittimata a negare la liquidazione del rimborso Iva al cessionario **eccependo la compensazione** di tale proprio **debito Iva con altri propri controcrediti fiscali verso il cedente** purché questi siano **sorti prima della notifica** della cessione del credito Iva.

La controversia traeva origine da un **atto di diniego al rimborso Iva** (riferito all'anno 1998) emesso dall'Amministrazione (nel 2003) per via del fatto che il **credito Iva** richiesto a rimborso, prima, e oggetto di cessione ad altra impresa (cessione avvenuta e notificata nel maggio 2001), poi, era stato **compensato dall'Amministrazione stessa con propri controcrediti** vantati nei confronti del contribuente-cedente (questi **derivanti da omessi versamenti Iva** del contribuente per gli anni dal 1994 al 1996 e oggetto di notifica con apposite cartelle dal settembre 2001 al febbraio 2002). Secondo la società cessionaria del credito Iva tale eccezione sollevata dall'Amministrazione non era fondata, in quanto **i controcrediti compensati nascevano da cartelle notificate** solo dal settembre 2001, ossia **oltre la data della notifica** all'Amministrazione **della cessione del credito Iva** a rimborso (avvenuta a maggio 2001); la **tesi del contribuente**, avallata peraltro nel giudizio della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, era che a norma dell'**articolo 43-bis del D.P.R. 602/1973** e del DM attuativo n. 384/1997, **non potevano essere compensati** con il credito Iva dei **controcrediti** dell'Amministrazione **derivanti da cartelle notificate dopo la data della notifica della cessione** del credito Iva.

La **Cassazione ha invece ritenuto corretto il comportamento dell'Amministrazione**, nell'assunto che le disposizioni richiamate dal contribuente e fatte proprie nel giudizio di secondo grado

(articolo 43-bis, D.P.R. 602/1973) sono invero **applicabili esclusivamente al comparto delle imposte sul reddito**. Pertanto, **i limiti alla compensazione** dei controcrediti dell'Amministrazione ai crediti ceduti e ad essa notificati ex art. 43-bis, D.P.R. 602/1972 **non sarebbero applicabili al caso dell'Iva**. Quindi, quando si ha **riguardo alla cessione di crediti Iva** a giudizio della Cassazione trova **applicazione** la norma di diritto comune, ovvero l'**articolo 1248, comma 2, Cod.civ.**, che **impedisce la compensazione soltanto** nel caso in cui i **controcrediti** opposti siano **sorti successivamente al credito** domandato.

Di conseguenza, poiché i controcrediti dell'Amministrazione erano sorti senza dubbio negli anni dal 1994 al 1996 in quanto erano relativi ad Iva non versata dal contribuente-cedente, **benché le relative cartelle** fossero state **notificate** solo dal settembre 2001 al 2002, e quindi **oltre la data della notifica della cessione del credito Iva** (avvenuta a maggio del 2001), secondo il giudizio della Cassazione **l'Amministrazione era legittimata ad opporre in compensazione** nei confronti del cessionario del credito Iva **tali propri controcrediti** invocando l'applicazione dell'articolo 1248, comma 2, Cod.civ., in virtù della non estensione al comparto dell'Iva della disciplina, valevole solo per le imposte sul reddito, di cui all'articolo 43-bis del D.P.R. 602/1972 e della relativa disciplina attuativa. Di conseguenza, **l'atto di diniego** alla liquidazione del **rimborso Iva è stato ritenuto legittimo**.